

CORTE DI
CASSAZIONE
CIVILE,
sentenza 2
ottobre 1998,
n. 9805

In tema di tutela delle condizioni di lavoro, il dovere di sicurezza, come previsto a carico del datore dall'art. 2087 del cod. civ., si fa particolarmente stringente, con la conseguenza di renderne più facile la violazione, nei confronti del lavoratore giovane ed inesperto addetto ad un macchinario oggettivamente rischioso.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Sergio LANNI Presidente

Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere

Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere

Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere

Dott. Raffaele FOGLIA Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LOMBARELLI DAVIDE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
VITTORIO

COLONNA 40, presso lo studio dell'avvocato A.GIOVANE, rappresentato e
difeso dall'avvocato LUCIANO BORRELLI, giusta delega in atti;
ricorrente

contro

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 49,
presso lo studio dell'Avvocato ANTONIO NERNARDINI, che la
rappresenta

e difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO NUCCI, giusta delega in
atti;

controricorrente

nonché contro

SAMMARINI GUIDO;

intimato

avverso la sentenza n. 174-96 del Tribunale di RIMINI, depositata il
26-03-96, R.G. n. 1659-95;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03-03-98 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;

udito l'Avvocato BORRELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Carlo DE GREGORIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con ricorso del 25.09.1993, davanti al Pretore di Rimini, Davide Lombarelli
chiedeva la condanna della ditta Sammarini al pagamento della somma di
L.50.950.174 per danno biologico e di L. 50.000.000 per danni morali, in

conseguenza dell'infortunio subito il 10.2.92.

Si costituiva la ditta convenuta contestando le pretese attore e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la Compagnia di Assicurazioni Generali presso cui aveva stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile.

Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la predetta Compagnia contestando l'operatività della polizza, anche per carenza di responsabilità del convenuto, e, in subordine, chiedendo che il risarcimento venisse mantenuto nei limiti di polizza (L. 135.000.000 complessive).

Con sentenza del 27.2.95 il Pretore adito respingeva la domanda e compensava le spese del giudizio tra le parti.

Su appello del Lombardelli, costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Rimini, con sentenza del 26.3.1996, notificata il 30.5.96, confermava integralmente la pronuncia di primo grado condannando l'appellante alle spese del grado.

Osservava il Tribunale che nessuna responsabilità può essere attribuita al datore di lavoro in relazione all'infortunio subito dal ricorrente apprendista, avendo il primo mostrato al dipendente le modalità di funzionamento della macchina, seguendone le prime prove, correggendo eventuali errori ed evidenziando il pericolo nell'uso della macchina. L'infortunio era da imputare al gesto inconsulto e imprevedibile del dipendente. D'altra parte le indagini svolte in sede penale non avevano evidenziato alcuna colpa del datore di lavoro.

Avverso detta sentenza il Lombardelli ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Le Assicurazioni Generali s.p.a. si è costituita con controricorso

Diritto

Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 2087 c.c. non avendo la sentenza impugnata preso in considerazione i doveri di sicurezza incombenti sul datore di lavoro, in particolare nei confronti del dipendente, giovane apprendista e, quindi assolutamente inesperto di fronte ad una macchina oggettivamente rischiosa. Il ricorrente segnala il "cinismo" con il quale il Tribunale esclude la responsabilità del datore di lavoro affermando che se questi "... dovesse passare il suo tempo esclusivamente a controllare l'operato del suo dipendente, non avrebbe alcuna utilità ad averlo in forza dovendo in tal modo rinunciare lui stesso a lavorare".

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell' art. 132, n.4 c.p.c. (art. 360, n. 5 c.p.c.) avendo il Giudice di secondo grado ignorato la maggior parte dei motivi esposti nell'atto di appello.

Entrambi i motivi sono fondati.

La sentenza impugnata, con motivazione eccessivamente sintetica perviene ad una declaratoria di completo esonero del datore di lavoro del ricorrente, assegnando decisivo rilievo a due elementi, costituiti, il primo dal fatto che non era mancata, da parte sua, una vigilanza, ancorché discontinua, sull'operato del dipendente infortunato, e il secondo, dalla circostanza che in occasione delle prime prove, erano state impartite le necessarie istruzioni. A giudizio del Tribunale, pertanto, l'infortunio è da ascrivere esclusivamente "al gesto inconsulto ed imprevedibile del Lombardelli il quale, con ogni probabilità, si è messo a togliere con le mani gli sfridi di legno in prossimità della lama quando questa era in rotazione".

Orbene, nella ricostruzione dei fatti, così come acquisiti nei gradi di merito, sono emersi alcuni dati, obiettivamente rileganti, sulla cui rilevanza nel caso concreto - certamente riservata all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito - non poteva tacersi del tutto.

Tra questi dati vengono in risalto sia la qualifica di apprendista rivestita dall'infortunato, sia il grado di particolare pericolosità della macchina cui il primo era addetto da pochissimi giorni, ed ancora l'esigenza - derivante proprio dal tale contesto - di adottare tutte le misure di prevenzione prescritte dalla legge o, comunque, dalle concrete modalità di utilizzo della macchina. Tutti dati che erano stati oggetti di esame anche in giudizio penale svoltosi a carico dello stesso datore di lavoro, delle cui risultanze - pur nella autonomia di giudizio spettante al giudice civile - ben poteva tenersi conto anche nella decisione impugnata.

Non può non ribadirsi l'avviso costante della giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'art. 2087 c.c. pone a carico del datore di lavoro un dovere di sicurezza che è tanto più intenso nei confronti del dipendente il quale, in ragione della giovane età, e dalla inesperienza professionale, viene addetto ad una macchina dotata di particolare pericolosità, nell'espletamento di un'attività lavorativa che non è esclusivamente diretta alla produzione, ma costituisce l'occasione dell'apprendimento professionale dedotto come oggetto tipico del rapporto.

Nelle circostanze presenti nella fattispecie in esame, assume più pregnante rilievo il principio affermato da questa Corte secondo cui l'obbligo del datore di lavoro di garantire la salute del lavoratore - in quanto bene primario ed indisponibile - sussiste anche in relazione alle condotte volontarie e di segno contrario del dipendente con cui non si sia opposto un adeguato controllo. È, pertanto, configurabile, ai sensi dell'art 2087 c.c., la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio subito dal dipendente nell'esercizio dell'attività lavorativa, anche a fronte di una condotta imprudente di quest'ultimo, se tale condotta è stata determinata, o quanto meno resa possibile, da un assetto organizzativo del lavoro non rispettoso delle norme antinfortunistiche, assetto conosciuto o colpevolmente ignorato dal datore di lavoro (Cass., 29.5.1997, n. 4782), ovvero anche da una insufficiente attività informativa e formativa sull'uso del macchinario e sulla sua pericolosità.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata mostra tutte le sue carenze sia in ordine ad una non corretta individuazione della portata complessiva dell'art.2087 c.c. e della sua applicazione nel caso concreto, sia con riguardo all'omesso esame di punti decisivi ai fini del giudizio.

Il ricorso va, pertanto accolto e conseguentemente va cassata la sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice - che si designerà nel Tribunale di Forlì - il quale si atterrà ai principi sopra enunciati, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M

La corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Forlì.

Così deciso in Roma il giorno 3.3.1998